

Giudice di Pace di Pistoia - 10 giugno 2008, n. 677 – G.d.P. Guazzelli

**Circolazione stradale – Pubblicità sui veicoli – Autocarro pubblicitario – Sosta su strada pubblica – Impianti pubblicitari – Art. 47, comma 8 Reg. esec. C.d.s. – Autorizzazione Ente proprietario della strada.**

*La sosta, su strada pubblica, di un veicolo sul quale siano stati installati cartelli pubblicitari richiede, oltre al pagamento della tassa di pubblicità, anche l'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada.*

*Infatti, tali veicoli - realizzati e destinati esclusivamente a fini pubblicitari - laddove vengano lasciati in sosta lungo le strade devono essere considerati al pari degli impianti pubblicitari di cui all'art. 47, comma 8 Reg. esec. Codice della strada.*

Nella causa n. 899 e 900/08 avente per oggetto: opposizione avverso verbale di accertamento Promossa da (omissis) S.r.l. in persona del legale rappresentante in giudizio a mezzo di delegata (omissis)

- Ricorrente –

Nei confronti di Comune di (omissis) in giudizio a mezzo di funzionario delegato - Resistente –

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Come risulta attestato nei verbali impugnati, che a norma dell'art. 2700 c.c. fanno fede fino a querela di falso per tutti i fatti direttamente percepiti dal Pubblico Ufficiale, senza margini apprezzamento, i mezzi pubblicitari in oggetto, rappresentati nelle fotocopie prodotte agli atti dalla Amministrazione, si trovavano in sosta nei luoghi indicati ininterrottamente dal giorno precedente a quello cui è stata rilevata l'infrazione, sprovvisti dell'autorizzazione di cui all'art. 23 comma 4 CdS; inoltre, l'autocarro Iveco 29c9 targato B.....R di cui al verbale n. 2.....8, si trovava collocato a meno di 25 metri da altro impianto pubblicitario e da un segnale di indicazione, in violazione dell'art. 23 – 6° comma CdS in relazione alla norma regolamentare del Reg. Esc: Codice della Strada.

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, pertanto, l'art. 23 comma 4 CdS nel prevedere che "la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'Ente proprietario", non distingue a tal fine le concrete modalità di collocazione di tali mezzi, che, in effetti, può essere operata in svariate forme, quale quella appunto accertata nella fattispecie in esame, con l'installazione di cartelli pubblicitari sui lati di un autoveicolo, lasciato fermo per almeno due giorni su strada pubblica; la circostanza dell'avvenuto pagamento della tassa di circolazione del veicolo e della tassa di pubblicità non assume inoltre alcun rilievo, necessitando allo scopo l'autorizzazione dell'ente proprietario della strada (cfr Cass. N. 13842/07).

Anche a parere di questo Giudice, quindi, al mezzo in esame non possono applicarsi le norme atte a disciplinare la pubblicità sui veicoli, in quanto tali disposizioni concernono esclusivamente gli automezzi destinati alla circolazione o al trasporto di persone o cose, che recano delle scritte o delle insegne pubblicitarie, le cui caratteristiche sono regolate appunto da specifica normativa del Codice della Strada e del Reg. Esec.

Il mezzo in oggetto, al contrario, è realizzato e destinato esclusivamente a fini pubblicitari, come risulta peraltro evidente dalla sua conformazione e dimensione, e come tale, laddove venga lasciato in sosta lungo le strade, deve ritenersi assoggettato alle norme che disciplinano appunto gli impianti pubblicitari di cui al comma 8 dell'art. 47 Reg. Esec. come qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o propaganda.

È evidente la "ratio" sottesa a tutta la disciplina che regola questa materia, dettata dalla necessità di garantire l'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione, e voler ritenere invece i mezzi c.d. "a vela", qualora lasciati in sosta, esclusi dalle disposizioni che regolano gli impianti pubblicitari, comporterebbe una palese elusione della Legge, che non pare giustificata in base al mero assunto della non collocazione stabile del veicolo in questione.

Le sanzioni applicate appaiono pertanto legittime, in quanto con entrambi i verbali viene contestata la violazione dell'art. 23 comma 4 CdS e con il verbale 2.....8 anche il comma 6 dell'art. 3, attesa l'ubicazione del mezzo.

Quanto all'importo della somma, attesa la divergenza di pronunce in seno a questo Ufficio, pare congruo determinarla nel minimo edittale per entrambi gli accertamenti e per gli stessi motivi si compensano tra le parti le spese di lite.

PQM Il Giudice di Pace, definitivamente decidendo, rigetta i ricorsi. Determina le sanzioni entro il minimo edittale. Spese compensate.